

Data: Trento, 08 giugno 2025

Documento n°: 2.2

Oggetto: Decisione n.1 dei Commissari Sportivi

Ora: 14.00

Da Commissari Sportivi

A Concorrente/Conducente n. 57 – Alessandro Gromeneda
Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dei Commissari Tecnici, convocato e ascoltato il Concorrente n.57, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° 57
Conc/Cond: Alessandro Gromeneda
Fatto: Mancata consegna, entro i termini stabiliti, dell'autodichiarazione pneumatici utilizzati.
Violazione: Art. 2.10 – RDS tecnico Velocità in Salita
Applicazione RSN 2025
Articoli: Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi)
Art 216 BIS B) (Sanzioni applicabili nel corso della manifestazione)
Art. 227.9 (Ammonizione e diffida)
Art. 228 (Sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi)
Decisione: Ammonizione con diffida
Motivazione: il Collegio, valutate tutte le circostanze emerse ed analizzate le risultanze istruttorie, ha ritenuto il concorrente-conduttore della vettura n. 57 Alessandro Gromeneda responsabile dell'infrazione regolarmente ascrittagli, nonché adeguata e congrua la penalità comminata, ovvero l'ammonizione con diffida.

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi



Paolo RUJATIS



Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. _____ dei Commissari Sportivi:

Data: 08/06/25

Ora: Firma:

Esposto alle ore: